



# CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

## DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 46 DEL 09/04/2021

**OGGETTO: Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada per l'anno 2021 ex artt. 142 e 208 del D. Lgs. n. 285/1992.**

L'anno 2021, il giorno 9 del mese di **aprile** alle ore **13:23** nella Residenza Comunale, convocata nelle forme di Legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle sotto elencate persone:

Componenti		Presente	Assente
<b>FILONI Flavio</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Sì</b>	
<b>DORATO Caterina</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>Sì</b>	
<b>BOVE Roberto</b>	<b>Assessore</b>	<b>Sì</b>	
<b>GATTO Biagio</b>	<b>Assessore</b>	<b>Sì</b>	
<b>PINCA Maurizio</b>	<b>Assessore</b>	<b>Sì</b>	
<b>Zuccalà Anna Rita</b>	<b>Assessore</b>	<b>Sì</b>	
<b>Totale</b>		<b>6</b>	<b>0</b>

**Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Consuelo TARTARO**

**Assume la Presidenza il Sindaco FILONI Flavio** il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a discutere e deliberare sulla proposta in oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

**Esaminata** la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – TUEL, i relativi pareri:

**Ritenuta** detta proposta di deliberazione debitamente motivata;

**Visto** il TUEL approvato con D.L.vo 267/2000 e ritenuta la competenza a deliberare ai sensi dell'art. 48;

**Ad unanimità** di voti resi nelle forme di legge

### **Delibera**

- Di approvare, per quanto in premessa, la proposta di deliberazione che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

**Il Sindaco**

**FILONI Flavio**

**Il Segretario Generale**

**Dott.ssa Consuelo TARTARO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.



# CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 58 del 09/04/2021		
<b>SETTORE PROPONENTE</b> 6° Settore: Polizia Municipale	<b>SERVIZIO</b>	<b>Istruttore</b> <b>dott. Federico TROISI</b>
<b>OGGETTO</b>	Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada per l'anno 2021 ex artt. 142 e 208 del D. Lgs. n. 285/1992.	
Si attesta che l'istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti sono conservati C/o l'Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze dell'istruttoria.		
<b>Istruttore</b> <b>dott. Federico TROISI</b> _____		
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:		
<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</b>	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi _____ ◆ Propone di dichiararla immediatamente eseguibile: Data 09/04/2021 <span style="float: right;">IL DIRIGENTE DEL SETTORE dott. TROISI Federico ( FIRMA DIGITALE )</span>	
<b>IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</b>	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi _____ Data 09/04/2021 <span style="float: right;">Il Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Serena Nocco</span>	

**SEDUTA DEL 09/04/2021 ORE 13:23 ESITO: APPROVATA**

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Consuelo TARTARO  
\_\_\_\_\_

## TESTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO	Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada per l'anno 2021 ex artt. 142 e 208 del D. Lgs. n. 285/1992.
---------	---

**Visto** il D. Lgs. n. 285/1992, come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, che ha apportato modifiche al Codice della Strada introducendo una specifica e puntuale ripartizione dei proventi delle sanzioni del C.d.S., con previsione di devolvere il 50 per cento dei proventi derivanti da violazioni ai limiti di velocità all'ente proprietario della strada;

**Richiamati** in particolare gli artt. 208 e 142, commi dal 12-*bis* al 12-*quater*, del D. Lgs. n. 285/1992, i quali testualmente recitano:

**“Art. 208 - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.**

*1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.*

*2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:*

- a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell' 80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione;*
- b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo;*
- c) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori.*

**2-bis.** *Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-*quater*, destinata al Fondo.*

**3.** *Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.*

**3-bis.** *Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente.*

**4.** *Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:*

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;*
- b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e*

attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'art. 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

**5-bis.** La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

#### **Art. 142 Limiti di velocità**

**12-bis.** I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

**12-ter.** Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

**12-quater.** Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti”;

**Rilevato** che, ai sensi delle norme sopra citate, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada devono essere annualmente destinati, con deliberazione della Giunta Comunale, come segue:

**Sanzioni ex art. 208 CdS (sanzioni amministrative per violazioni al CdS)** in misura non inferiore al 50 per cento, per le seguenti finalità:

a) per il 12,5 per cento (quota minima) ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade (min. 25 per cento);

b) per il 12,5 per cento (quota minima) ad attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature (min. 25 per cento);  
per il restante 50 per cento ai seguenti interventi:

- manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;
- installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente;
- redazione dei piani urbani del traffico;
- interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti);
- corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado;
- forme di previdenza e assistenza complementare per il personale addetto alla polizia locale;
- interventi a favore della mobilità ciclistica;
- assunzione di personale stagionale a progetto;
- finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni;
- acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

**Sanzioni ex art. 142 CdS (violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza)**

- 50 per cento destinate all'ente proprietario della strada (ad esclusione delle strade in concessione);
- 50 per cento destinate dall'ente accertatore;

per le seguenti finalità:

- a) interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, *ivi* comprese la segnaletica e le barriere e dei relativi impianti;
- b) potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, *ivi* comprese le spese relative al personale.

**Atteso** che l'art. 25 della legge n. 120/2010:

- al comma 2 prevede l'emanazione di un decreto attuativo per l'approvazione del modello di relazione consuntiva e delle modalità di versamento dei proventi all'ente proprietario della strada;
- al comma 3 fissa l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi da 12-*bis* a 12-*quater* dell'art. 142 del D. Lgs. n. 285/1992 all'esercizio finanziario successivo a quello di emanazione del citato decreto.

**Preso atto** che ad oggi non risulta ancora emanato il decreto ministeriale attuativo dell'art. 25 della legge n. 120/2010.

**Visto** l'art. 4-*ter*, comma 16, del D.L. n. 16/2012 (convertito in legge n. 44/2012) il quale prevede che *“In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”*.

**Vista** la Circolare del Ministero dell'interno 24/12/2012 prot.17909;

**Ritenuto** di provvedere in merito, allocando nel bilancio di previsione 2021-2023 le somme necessarie per garantire il vincolo di destinazione dei proventi di cui agli artt. 142 e 208 del D. Lgs. n. 285/1992;

**Visto** l'art. 4-*ter*, comma 16, del D.L. n. 16/2012 (convertito in legge n. 44/2012) secondo cui *“in caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'art. 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”*;

**Ritenuto**, pur nell'incertezza del quadro normativo sopra delineato, che a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 trovino applicazione le disposizioni contenute nell'art. 142, commi da 12-*bis* a 12-*quater*, del D.Lgs. n. 285/1992;

**Richiamata** la circolare del Ministero dell'Interno 24/12/2012, prot. 17909;

**Costatato** che, sulla base delle somme accertate a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada negli esercizi precedenti nonché dell'attuale contesto di emergenza epidemiologica nazionale, per l'esercizio 2021 si prevede una contrazione degli introiti a tale titolo;

**Considerato** che su tali proventi non si rende necessario accantonare una somma a titolo di fondo crediti di dubbia

esigibilità in base alla media delle somme non riscosse nel quinquennio precedente, destinata a limitare la capacità di spesa dell'Ente;

**Ritenuto** di provvedere in merito allocando nel bilancio di previsione dell'esercizio 2021 le somme necessarie per garantire il vincolo di destinazione dei proventi di cui agli artt. 142 e 208 del D. Lgs. n. 285/1992;

**Acquisiti:**

- il parere di regolarità tecnica, reso dal Dirigente del Settore interessato, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il parere di regolarità contabile reso dal Dirigente del Settore finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

**con voti favorevoli unanimi**, espressi in modo palese,

**DELIBERA**

1. **determinare**, per l'anno 2021, una previsione di entrata dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada pari ad **euro 630.000,00**, al lordo di aggi ed FCDE:
  - proventi ex articolo 208 CdS: euro 460.000,00,
  - proventi ex articolo 142 CdS: euro 170.000,00;
2. **dare atto** che non si rende necessario l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità in base ai principi contabili *ex* D. Lgs. n. 118/2011;
3. **destinare**, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 285/1992, una quota pari al 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al CdS relativi all'anno 2021 secondo lo schema allegato alla presente deliberazione, a farne parte integrante e sostanziale;
4. **iscrivere** in appositi capitoli dello schema di bilancio per l'esercizio 2021 le previsioni di entrata e di spesa secondo le modalità indicate nell'allegato;
5. **dare atto** che, entro il 31 maggio 2022, dovrà essere inviata al Ministero delle Infrastrutture ed al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 142, comma 12-*quater*, del D.Lgs. n. 285/1992, una relazione inerente alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relative all'anno 2021;
6. **allegare** la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

**DICHIARA**

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.